

Calendario venatorio - Stagione 1997/1998

Titolo I

STAGIONE VENATORIA

ARTICOLO 1

(Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio il 21/9/1997 e termina il 31/01/1998.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia e' consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza puo' scegliere fra quelli di lunedì' mercoledì', giovedì' sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 1997, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì' venerdì' e' consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione.

ARTICOLO 2

(Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio e' consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

- a) dal 21 al 30 settembre: dalla ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre al 26 ottobre: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal 27 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 16,45;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

2. Fanno eccezione la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto e la caccia alla beccaccia che inizia al sorgere del sole.

Titolo II

ESERCIZIO DELLA CACCIA

ARTICOLO 3

(Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, dal 21 settembre 1997 al 31 gennaio 1998 da appostamento, fisso o temporaneo, e in forma vagante.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 1998, la caccia vagante e l'uso del cane.
3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia. Al termine della caccia il fruitore è tenuto a liberare il terreno dal materiale usato per costruire l'appostamento.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui al precedente art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. È altresì tenuto, al termine della caccia, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

ARTICOLO 4

(Carniere giornaliero)

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina sostanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità:
 - lepri: 1 capo;
 - palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
 - beccacce: 3 capi;
 - tortore: 10 capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie e per le specie: volpe e cinghiale.

ARTICOLO 5

(Allenamento ed addestramento cani)

1. L'allenamento dei cani e' consentito, nei giorni di martedi' giovedi' sabato e domenica di ogni settimana, dal 17 agosto al 18 settembre 1997, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento non e' consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 secondo comma della LR 3/94 e alla delibera consiliare 588/95, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana non iscritti ad A.T.C. toscani l'accesso e' consentito solo in regime di reciprocita'.

ARTICOLO 6

(Tesserino venatorio)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovra' indicare, in numeri arabi e mediante penna indelebile, la data della giornata di caccia e marcare gli appositi spazi del tesserino venatorio corrispondenti all'Ambito Territoriale di Caccia e l'eventuale mobilita', o accesso ad istituto privato o la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti. Tale norma non si applica per l'abbattimento di cinghiali in forma organizzata.

3. Il deposito dei capi abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno al pallino (.) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino e' mezzo di controllo delle quantita' e delle specie prelevate.

5. Nelle aziende agriturismo-venatorie non e' necessario il

possesto del tesserino per l'esercizio dell'attivita' venatoria.

Titolo III

CALENDARIO VENATORIO

ARTICOLO 7

(Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Dal 21 Settembre al 31 Dicembre 1997 la caccia e' consentita a: consiglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Provincie possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

2. Dal 21 Settembre all'8 Dicembre 1997 e' consentita la caccia alla lepre comune. Le Provincie tenuto conto dalla consistenza faunistica, possono prolungare il periodo di caccia a tale specie fino al 31 Dicembre 1997.

3. Dal 21 Settembre 1997 al 31 Gennaio 1998 la caccia e' consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dal 1 Novembre 1997 al 31 Gennaio 1998 e' consentita la caccia al cinghiale secondo le modalita' stabilite dal regolamento regionale 4/96. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole ovvero per l'attivazione del piano faunistico provinciale, le Provincie individuano i territori nei quali la caccia al cinghiale puo' essere anticipata al 1 Ottobre 1997 nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 Legge 157/92.

5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della LR 3/94 le Provincie predispongono, nel periodo dal 2 agosto al 30 settembre 1997, ovvero, nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 1997, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione e' subordinata al parere favorevole dell'I.N.F.S.

ARTICOLO 8

(Deroghe)

1. La Giunta regionale puo' consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta, circostanziata, delle Provincie, nei giorni 1, 6 e 7

settembre 1997 la caccia da appostamento alla tortora (*Streptopelia turtur*), al colombaccio e al merlo. Da appostamento temporaneo, nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del merlo non può superare i 4 capi. La Giunta Regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 Legge n. 157/92.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del precedente comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie e' altresì consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Provincie, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 Gennaio 1998. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è consentito a partire dal 1 ottobre 1997.

4. Le Provincie possono, sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 1998.

Titolo IV NORME GENERALI

ARTICOLO 9 (Immissioni)

1. Nei territori degli A.T.C. è vietata l'immissione di selvaggina successivamente al 31 Agosto 1997, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

ARTICOLO 10 (Sanzioni)

1. Per le violazioni alle norme della presente legge, non espressamente previste dalla LR n.3/1994 e dalla Legge n. 157/92 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) della LR 3/94.

ARTICOLO 11 (Norma finale)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della disciplina vigente in materia. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Toscana.